

A.T.C. 2 TERMOLI

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Oggetto: -TRATTATIVA DIRETTA su MePa (RDO N. 5597196) per l'affidamento diretto -ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36- del servizio di smaltimento pelli e interiora dei cinghiali abbattuti in selezione, per conto dei cacciatori dell'A.T.C. 2 Termoli - Periodo di riferimento - fino al 30.09.2025 - AGGIUDICAZIONE-

CIG B823835A2B

Il Presidente dell'A.T.C. 2 Termoli Sig. Christian Di Dodo, in qualità di Responsabile Unico del Progetto;

VISTI:

lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell'A.T.C. 2 Termoli;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

la Legge n. 157 del 11.02.1992 e ss.mm.ii.;

VISTA D.G.R. N. 272 DEL 05.06.2024 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLE "DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IL PRELIEVO IN SELEZIONE DEL CINGHIALE NELLA REGIONE MOLISE"-CONTROLLO DEL CINGHIALE EX ART. 11 QUATERDECIES, COMMA 5, DEL D.L.30.09.2005, N. 203 ED EX ART. 19 DELLA L.157/92"

Viste Le disposizioni Operative della Regione Molise approvate in attuazione dell'art. 11, quaterdecis, comma 5 della legge 248/2005 e disciplina la caccia di selezione al cinghiale;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di <u>affidamento diretto</u>, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

• Il contratto intende perseguire, l'affidamento del servizio di smaltimento pelli e interiora dei cinghiali abbattuti in selezione, per conto dei cacciatori dell'A.T.C. 2 Termoli, nel periodo compreso



tra l'11.09.2025 e il 31.09.2025, provvedendo al ritiro del materiale per 1 (uno) giorni ogni settimana, nei punti d'incontro e all'ora concordata con i cacciatori selettori;

- Importo del contratto: € 750,00 + iva;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023:
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della presente procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

l'allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";



ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

che, in tema di <u>imposta di bollo</u>, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che: in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

DATO ATTO che in data 02.09.2025, è stata richiesta offerta per l'affidamento al seguente operatore economico:

1) Ditta MELELLA PELLI s.r.l, con sede legale in 84070 Rutino (SA) alla C.da Ulici s.n.c., CF/P.IVA 05530940658

VISTA l'offerta ricevuta dal seguente operatore economico in data 02.09.2025:

DITTA	OFFERTA
Ditta MELELLA PELLI s.r.l, con sede legale in 84070 Rutino (SA) alla C.da Ulici s.n.c., CF/P.IVA 05530940658	Prezzo mensile € 750,00 + iva



VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla Ditta MELELLA PELLI s.r.l, con sede legale in 84070 Rutino (SA) alla C.da Ulici s.n.c., CF/P.IVA 05530940658, le attività in parola per un importo di \in 750,00 (+ *IVA come per legge*), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che: il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'ambito procedente, derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotto;

l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media;

la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia similare e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni, prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

infine, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del prece dente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;



RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R.

n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo

stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della

correttezza dell'azione dell'Ambito;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla <u>Ditta MELELLA</u> <u>PELLI s.r.l</u>, con sede legale in 84070 Rutino (SA) alla C.da Ulici s.n.c., CF/P.IVA 05530940658, le attività in parola per un importo di € 750,00 (+ IVA come per legge), precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs.

36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI DISPORRE l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del

Dlgs n. 36/2023;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le

stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato;

DI RISERVARSI, con successivo provvedimento, di impegnare ulteriori somme, per i servizi in

parola;

 $\textbf{DI DARE ATTO} \ che \ la \ spesa \ derivante \ dall'adozione \ del \ presente \ provvedimento \ rispetta \ il \ limite$

stabilito dal comma 5 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010

sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DEMANDARE al RUP:

anche per mezzo del personale competente, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023;

DI INVIARE la presente, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Campobasso, lì 05.09.2025

Il Presidente dell'ATC2 Termoli Sig. Christian Di Dodo Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.